



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA LA VODAFONE OMNITEL N.V. E IL COMUNE DI AVIGLIANA PER L'IMPIANTO DI STAZIONE RADIO BASE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN VIA SUPPO DENOMINATO 1-RM001100 AVIGLIANA CAPPUCCINI

L'anno **2011**, addì **28** del mese di **Febbraio** alle ore **15.45** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - MATTIOLI Carla	SI
Assessore - REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore - ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore - BRACCO Angela	SI
Assessore - BRUNATTI Luca	SI
Assessore - MARCECA Baldassare	SI
Assessore - TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che alle ore 16,05 entra in sala l'Assessore Tavan.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'**Area Urbanistica ed Edilizia Privata n. 129 in data 21.02.2011** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA LA VODAFONE OMNITEL N.V. E IL COMUNE DI AVIGLIANA PER L'IMPIANTO DI STAZIONE RADIO BASE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN VIA SUPPO DENOMINATO 1-RM001100 AVIGLIANA CAPPUCCINI”;**

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 17/12/2010 con cui è stato differito al 31/3/2011 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2011 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 31 del 23/04/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 17/5/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

/pn

Area Urbanistica ed Edilizia Privata

Alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione n. 129
redatta dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA LA VODAFONE OMNITEL N.V. E IL COMUNE DI AVIGLIANA PER L'IMPIANTO DI STAZIONE RADIO BASE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN VIA SUPPO DENOMINATO 1-RM001100 AVIGLIANA CAPPUCCINI

Premesso che:

una porzione di terreno catastalmente censito al NCT di Avigliana, Foglio 19, Particella 28 – 807 è stata concessa in Locazione alla Vodafone Omnitel N.V. con contratto di Locazione ad uso non abitativo sottoscritto tra Vodafone Omnitel N.V. e il Comune di Avigliana, il 23/12/2009, per la durata di anni 6 (sei) rinnovabile per ulteriori 6 (sei) anni;

sulla porzione di immobile locata la Conduttrice ha realizzato e mantiene in esercizio un' infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio;

in data 27.01.2011 la Vodafone Omnitel N.V. ha formalizzato la proposta di sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione per consentire alla Soc. Wind Telecomunicazione Spa di realizzare un nuovo impianto presso la struttura Vodafone in questione;

l'Amministrazione Comunale al fine di limitare la compromissione del territorio con impianti di telefonia mobile nell'approvare il contratto di locazione con la Vodafone all'articolo 8 aveva già previsto la possibilità di concedere ospitalità ad altro operatore nel settore delle telecomunicazioni oltre al gestore Telecom già presente sull'impianto;

a seguito di trattative con la Soc. Vodafone Omnitel N.V. si è giunti alla proposta condivisa di aumentare il canone mensile di €. 4.000,00 + IVA;

che la Soc. Vodafone Omnitel N.V. ha formalizzato la proposta definitiva in data 11.02.2010 protocollata il 14/02/2011 al n. 0002976 con la presentazione della bozza del nuovo contratto di locazione;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lsg. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 17/12/2010 con cui è stato differito al 31/03/2011 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2011 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 31 del 23/04/2010, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 17/05/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- 1) di approvare l'allegato contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo fra la Vodafone Omnitel n.v. e il Comune di Avigliana;
- 2) di autorizzare la Wind Telecomunicazioni Spa ad installare un proprio impianto presso il sito in esame, fatto salvo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni del caso e la formalizzazione dell'accordo con Vodafone Omnitel n.v .
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 21 febbraio 2011.

Il Direttore Area Tecnica
Urbanistica ed Edilizia Privata
f.to Geom. Luca Rosso

L'Assessore all'Urbanistica
ed Edilizia Privata
f.to Rino Marceca

SITO: 1RM00110 _ TO 0088 _ Avigliana Cappuccini

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO
DELL'ABITAZIONE**

TRA:

il **COMUNE DI AVIGLIANA** con sede in AVIGLIANA (TO), P.zza Conte Rosso 7, Partita IVA 01655950010, rappresentato dal Sig./Sig.ra [REDACTED], in qualità di [REDACTED], nato/a a [REDACTED], il [REDACTED], di seguito denominata parte "Locatrice" - da una parte -

E:

VODAFONE OMNITEL N.V., società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc., con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede dell'Amministrazione e Gestionale in Italia, Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO), capitale sociale versato € 2.305.099.887,30 i.v. (duemiliarditrecentocinquemilioni zeronovantanoveottocentottantasette/30), Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, Partita I.V.A. n. 08539010010, rappresentata per il presente atto dall'Ing. Michele Viola, in qualità di Procuratore della Vodafone Omnitel N.V., munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio Luca Zona in data 16 febbraio 2010, repertorio n. 21828, (nel seguito parte "Conduttrice") - dall'altra parte -

nel seguito "le Parti" quando indicate congiuntamente;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. La parte Locatrice concede in locazione alla parte Conduttrice, che accetta, l'immobile di sua proprietà sito nel Comune di Avigliana (TO), in Via Giovanni Suppo n. 10.

PREMESSO

- a) che una porzione di terreno catastalmente censito al NCT di Avigliana, Foglio 19, Particella 28 – 807 è stata concessa in Locazione alla Vodafone Omnitel N.V. con contratto di Locazione ad uso non abitativo sottoscritto tra Vodafone Omnitel N.V. e il Comune di Avigliana, il 23/12/2009, per la durata di anni 6 (sei) rinnovabile per ulteriori 6 (sei) anni;
- b) che sulla porzione di immobile locata la Conduttrice ha realizzato e mantiene in esercizio un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'Impianto");
- c) che, le Parti, avendone comune interesse, ritengono di procedere allo scioglimento del precedente contratto per mutuo consenso ai sensi dell'art.1321 C.Civ. ed alla stipulazione di questo nuovo contratto integralmente novativo e sostitutivo del precedente atto del 23/12/2009;

Tutto ciò premesso, con il presente contratto di locazione, integralmente novativo e sostitutivo del precedente, tra la parte Locatrice e la parte Conduttrice, di seguito "le parti" quando indicate congiuntamente, si conviene e si stipula quanto segue:

1.bis_PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito "il contratto").

Vodafone Omnitel N.V.

La Locatrice

1.ter_OGGETTO

La parte Locatrice concede in locazione alla parte Conduttrice, che accetta, porzione di terreno catastalmente censito al NCT di Avigliana, Foglio 19, Particella 28 – 807, di mq 50 circa, meglio identificata negli elaborati grafici contrassegnati con la lettera A e B, sottoscritti dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e che faranno fede tra le Parti medesime.

L'oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile".

I documenti contrassegnati con la lettera A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione.

La Locatrice concede altresì in locazione alla Conduttrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell'impianto.

La Locatrice dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Locatrice dichiara che la porzione di immobile e gli eventuali impianti tecnologici ivi compresi sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla Conduttrice.

La Conduttrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da adeguare/installare nella porzione di immobile saranno realizzati/adeguati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

La Locatrice dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza e di accettare che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Conduttrice come meglio precisato nel successivo art. 4.

2. La locazione avrà durata dal 01/03/2011 al 28/02/2017 ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392/78 e, alla prima scadenza, la parte Locatrice può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della legge n. 392/78. Per la successione nel contratto si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 37 della legge n. 392/78.

2.bis_DURATA, DECORRENZA E RECESSO

Il contratto avrà la durata di anni 6 (sei).

Il contratto si intende tacitamente rinnovato per ulteriori 6 (sei) anni, e così di seguito, salvo che una delle parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel corso della decorrenza del contratto, la Locatrice consente che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. CANONE

Dalla data di decorrenza convenzionale del presente contratto di locazione fino al 09/05/2016 il canone è determinato in Euro 2.000,00 (duemila/00) + IVA all'anno; tale importo sarà corrisposto in rate semestrali anticipate di Euro 1.000,00 (mille/00) + IVA.

A partire dal 10/05/2016 il canone verrà incrementato di Euro 10.000,00 (diecimila/00) + IVA all'anno. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto, in rate semestrali anticipate di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA.

A decorrere dal 10/05/2017, il canone di cui sopra sarà aggiornato, su richiesta della Locatrice, nella percentuale massima consentita dalla legge (art. 32, l. 27.7.1978, n. 392) della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno precedente.

Qualora sugli impianti tecnologici utilizzati da Vodafone dovesse trovare ospitalità un diverso gestore di telefonia mobile, le Parti concordano che l'ammontare del canone annuale varierà in aumento, a far data dal primo giorno del mese successivo alla data d'inizio lavori da parte del diverso gestore; tale aumento ammonterà ad Euro 4000,00 (quattromila/00) + IVA; nel primo anno di applicazione l'eventuale differenza tra il canone così aggiornato e l'importo eventualmente già versato sarà corrisposto entro un mese dalla data di decorrenza del nuovo canone.

In ogni caso, resteranno invariate tutte le restanti disposizioni previste dal presente articolo che, quindi, continueranno a trovare applicazione.

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dalla Locatrice (IT82W0200830051000100072831).

La Locatrice si impegna ad emettere ed inviare fattura alla Conduttrice entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di valuta del pagamento. Su ciascuna fattura verrà applicata l'aliquota IVA nella misura vigente.

In caso di mancata emissione della fattura da parte della Locatrice entro il termine sopraindicato, la Conduttrice emetterà autofattura ai sensi dell'art.6, comma 8, D.Lgs.471/1997.

Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non e' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

4. USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La porzione di immobile è concessa in locazione per le motivazioni di cui al comma b) della premessa e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio".

Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Conduttrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa Conduttrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

La Locatrice pertanto autorizza sin d'ora la Conduttrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all' elaborato grafico di cui all'art 1.ter del presente contratto.

La Conduttrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità della Locatrice di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Conduttrice che di altre Società fornitrice delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le

strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà altresì a carico della Conduttrice l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Locatrice concede la facoltà ed autorizza la Conduttrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

La Locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotta della circostanza che la Conduttrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera).

Resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la Locatrice farà quanto in suo potere per collaborare con la Conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato, salvo la possibilità per le parti di concordare che la Locatrice trattienga una parte dei beni presenti sui luoghi.

5. IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE

La Conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.

La Conduttrice solleva la Locatrice da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la Conduttrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.

6. CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE

La Conduttrice già detiene il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto in forza del contratto richiamato nelle premesse.

La Conduttrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile alla Locatrice e ai terzi.

La Locatrice garantisce alla Conduttrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente impegnandosi sin d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione.

La Locatrice si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Conduttrice, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente locazione.

7. CESSIONE DEL CONTRATTO

La Locatrice, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Conduttrice avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Locatrice autorizza sin d'ora la cessione del contratto solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali la Locatrice la ha concessa in locazione.

Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Conduttrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

8. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura della Conduttrice ed a spese suddivise al 50% come per legge.

Pertanto, in occasione del primo pagamento successivo alla registrazione, la Conduttrice recupererà dall'importo del canone mensile la quota del 50% delle spese di registrazione a carico del locatore.

9. MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

10. DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

11. ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

La parte Locatrice in Via Giovanni Suppo 10, 10051 - Avigliana (TO).

La Conduttrice in Amministrazione Contratti in Via Caboto 15, 20094 - Corsico (MI).

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali della Locatrice saranno trattati dalla Conduttrice solo per le seguenti finalità:

- a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria;

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguitamento delle finalità sopra indicate, la Conduttrice potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto della Locatrice compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;

poste in essere dalla Conduttrice anche nell'interesse dei propri fornitori;

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Conduttrice.

I dati personali della Locatrice potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Conduttrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

La Locatrice autorizza espressamente la Conduttrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 12.

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

13. RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di

disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria. Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

14. ESTINZIONE DEI RAPPORTI PREGRESSI

Le parti dichiarano di sciogliere il precedente contratto stipulato in data 23/12/2009 per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1321 c.c. e di non avere reciprocamente nulla a pretendere con riferimento alle obbligazioni nascenti dallo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Avigliana,

La parte Locatrice _____

La parte Conduttrice _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile la Locatrice e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art. 2, art. 2 bis (Durata, Decorrenza e Recesso), art. 3 (canone), art. 4 (Uso della porzione di immobile), art. 5 (Impegni della Conduttrice), art. 6 (Consegna ed accesso alla porzione di immobile), art. 7 (Cessione del contratto), art. 10 (Disciplina applicabile), art. 11 (Elezioni di domicilio), art. 12 (Trattamento dati personali), art. 13 (Riservatezza), art. 14 (Estinzione dei rapporti pregressi).


Letto, approvato e sottoscritto.

Avigliana,


La parte Locatrice _____

La parte Conduttrice _____



PLANIMETRIA SITO
Ante Operam - SCALA 1/100



DETTAGLIO SHELTER APPARATI
Ante Operam - SCALA 1/50



CAMPO DA BOCCE




scala	1/100
rif.	10_416
file	10_416_Wind Bagnolo
data	11/2010
sigla	STUDIO 74
quote	cm

Elaborato da:	STUDIO 74 Architectural & Engineering CONSULTANTS
Via Tabona n. 5/a - 10064 Pinerolo Tel./Fax. 0121 377 188 e-mail: studio74_bongiovanni@email.it	
TEKNE S.n.C. Via Stamperia n.9 - 10066 Torre Pellice (TO)	


Comune di
AVIGLIANA
SRB di Vodafone esistente in Via Suppo n. 10
Codice Sito: TO-439 AVIGLIANA CASC. BORGHESA

Oggetto:	Pianta Sito Stato di Fatto
Tavola:	F

3 di 5	Tavola:		Committente:		WIND	
	Elaborato da:	STUDIO 416	Scala	1/100	Scala	1/100
	Oggetto:	Via Tabuona n. 5/a - 10064 Pinerolo Tel./Fax. 0121 377188 e-mail: studio416_bonfiglioranni@email.it	data	10-01-16	data	10-01-16
		TEKNE S.r.l.	sigla	STUDIO 74	sigla	STUDIO 74
		Via Slempera n.9 - 10066 Torre Pellice (TO)	quale	cm	quale	cm
		SRB di Vodafone esistente in Via Suppo n. 10				
		Comune di AVIGLIANA				
		Codice Sito: TO-439 AVIGLIANA CASC. BORGHESA				
		Prospetto sito				
		Stato di Fatto				




PLANIMETRIA SITO
Post Operam - SCALA 1/100




ORIENTAMENTO ANTENNE

QUOTA + 21.00 m
- Stato in Progetto -




Recinzione campo da bocce




CAMPO DA BOCCE

DETTOGLIO SHELTER APPARATI
Post Operam - SCALA 1/50



DETTOGLIO ANTENNE
Post Operam - SCALA 1/25

SECTOR 3 - 210° N
quota c.e. + 21.00 m



SECTOR 2 - 150° N
quota c.e. + 21.00 m

SECTOR 1 - 50° N
quota c.e. + 21.00 m

Committente:



scala	1/100
rif.	10_416
file	10_416_Wind Bagnolo
data	11/2010
sigla	STUDIO 74
quote	cm

Elaborato da:



Via Tabona n. 5/a - 10064 Pinerolo
Tel./Fax. 0121 377 188
e-mail: studio74_bongiovanni@email.it



TEKNE S.n.c.
Via Stamperia n.9 - 10066 Torre Pellice (TO)

Comune di
AVIGLIANA
SRB di Vodafone esistente in Via Suppo n. 10
Codice Sito: TO-439 AVIGLIANA CASC. BORGHESA

Oggetto:

Pianta Sito
Stato in Progetto

Tavola:
F

WIND

Committente:

Antenne esistenti altro gestore non oggetto di intervento

+30.00 top pennone

quote	cm
sigla	STUDIO 74
data	11/2010
file	10_317_TavF
scala	1/100



Via Stampiera n.9 - 10066 Torre Pellice (TO)
TEKENE S.r.l.
e-mail: studio74_bonfigliolini@email.it

Codice Sito: TO-439 AVIGLIANA CASC. BORGHESA

SRB di Vodafone esistente in Via Suppo n. 10

Comune di
AVIGLIANA


Oggetto:

Prospetto sito
Stato in Progetto

5 di 5

L

Tavola:





Pareri

Comune di Avigliana

— Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2011 / 129

Ufficio Proponente: **Urbanistica ed Edilizia Privata**

Oggetto: **APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA LA VODAFONE OMNITEL N.V. E IL COMUNE DI AVIGLIANA PER L'IMPIANTO DI STAZIONE RADIO BASE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN VIA SUPPO DENOMINATO 1-RM001100 AVIGLIANA CAPPUCCHINI**

— Parere tecnico

Ufficio Proponente (Urbanistica ed Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/02/2011



Il responsabile di Settore
Geom. Luca ROSSO

— Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere: *NON SOBRETTA, si evidenzia che la valutazione del precedente
contratto dovuta essere rimessa in discussione fino alla nuova stipula*

IL RESPONSABILE
Responsible del Servizio Finanziario
(Vanna ROSSO)

OPINIA: VTC
RAG
VODAFONE

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
f.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal - 8 MAR. 2011.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li

- 8 MAR. 2011




IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione:

è stata

viene

pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal - 8 MAR. 2011.

viene ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____.

è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

è divenuta esecutiva in data _____

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.

ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, li - 8 MAR. 2011




IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio